Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 1° settembre 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 agosto 1975, n. 427.

Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INTEGRAZIONE SALARIALE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI E ARTIGIANE DELL'EDILIZIA E AFFINI E DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DI MATERIALI LAPIDEI.

Art. 1.

L'integrazione salariale prevista dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche, è corrisposta fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente, nei soli casi di riduzione dell'orario di lavoro, per periodi trimestrali fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.

Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

L'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.

Art. 2.

Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'INPS apposita domanda nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma precedente, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non può aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente alla integrazione salariale non percepita.

L'imprenditore è tenuto a registrare sul libro paga o su documenti equipollenti l'integrazione salariale corrisposta a ciascun lavoratore.

L'imprenditore deve fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale nei termini e secondo le modalità stabilite dallo stesso istituto, l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno percepito l'integrazione salariale, firmato dai lavoratori interessati o con la specificazione del mezzo di pagamento, nonchè con l'indicazione del periodo e degli altri dati che saranno richiesti dallo istituto medesimo.

Art. 3.

L'integrazione salariale è disposta da una commissione provinciale, nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e composta dal direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che la presiede, da un funzionario dell'ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia.

La sede provinciale dell'INPS, competente per territorio, cura l'attuazione del provvedimento.

Per ciascun componente della commissione provinciale può essere nominato un supplente.

Il disposto di cui al precedente comma si applica anche ai componenti le commissioni provinciali di cui all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Art. 4.

Avverso il provvedimento della commissione provinciale è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, alla commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058.

Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla data della delibera anche da parte di ciascuno dei partecipanti alla seduta della commissio-

ne provinciale che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale.

Sui ricorsi di cui al presente articolo la commissione centrale decide in via definitiva.

Art. 5.

I periodi di sospensione per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di 36 mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.

Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Art. 6.

Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro si provvederà a determinare il contributo a carico della gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni da destinare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, in relazione ai rispettivi oneri derivanti dall'assistenza sanitaria, erogata ai sensi del precedente comma, oltre il normale periodo di copertura assicurativa.

Art. 7.

Il lavoratore che, durante il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, si dimette perchè assunto in altra azienda dello stesso settore di attività, non perde il diritto alla integrazione salariale fino alla cessazione del precedente rapporto di lavoro.

Art. 8.

I contributi previsti dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14, e dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058, sono elevati rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento della retribuzione lorda imponibile, a decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

A carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale è posto un contributo addizionale pari al 5 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti. Detto contributo è versato, in sede di conguaglio, alla gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni. Il contributo addizionale non è dovuto quando l'integrazione salariale è corrisposta per sospensione o riduzione di orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili.

Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, al termine di ciascun esercizio sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso, le aliquote contributive di cui al primo comma possono essere modificate mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058. Tale modifica è obbligatoria quando la differenza tra le entrate e le uscite delle contabilità separate della gestione speciale dell'edilizia, distintamente considerate, risulti superiore al 10 per cento.

Titolo II

TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI LICENZIATI DA IMPRESE EDILI ED AFFINI

Art. 9.

Ai lavoratori impiegati e operai licenziati dopo l'entrata in vigore della presente legge da imprese edili ed affini, anche artigiane, per cessazione dell'attività aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale, è corrisposto un trattamento speciale di disoccupazione nella misura e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al comma precedente per i quali, nel biennio antecedente l'inizio del periodo di disoccupazione, sono stati versati o sono dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dodici contributi mensili o cinquantadue settimanali per lavoro prestato in settori di attività non agricola e che abbiano diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione secondo le norme di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

Hanno inoltre diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma del presente articolo per i quali, nel biennio antecedente l'inizio del periodo di disoccupazione, sono stati versati o sono dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno sei contributi mensili o ventisei settimanali per lavoro prestato nel settore dell'edilizia.

Art. 10.

L'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione è pari ai due terzi della retribuzione media giornaliera, la quale è determinata nella misura di un settimo della somma che si ottiene rapportando all'orario di 40 ore settimanali la retribuzione media oraria assoggettata a contribuzione nelle ultime quattro settimane per le quali risulti resa la prestazione lavorativa.

Art. 11.

Il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto dal giorno dell'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento; nel caso in cui l'iscrizione avvenga entro i sette giorni successivi a quello di licenziamento, il trattamento speciale è corrisposto dal primo giorno di disoccupazione.

Agli operai che hanno i requisiti lavorativi previsti dall'articolo 9 della presente legge il trattamento speciale è corrisposto anche per il periodo di sospensione dal lavoro verificatosi immediatamente prima del licenziamento, qualora il datore di lavoro abbia avanzato richiesta di integrazione salariale ma questa sia stata respinta per motivi diversi da quello della tardiva presentazione e il licenziamento sia avvenuto entro il periodo massimo di tre mesi dall'inizio della sospensione.

In tale caso il trattamento speciale decorre, anche in mancanza dell'iscrizione nelle liste di collocamento, dalla data di inizio della sospensione dal lavoro, previa presentazione da parte del datore di lavoro dell'elenco nominativo dei lavoratori sospesi cui si riferiva la domanda di integrazione salariale.

Il lavoratore cessa dal diritto al trattamento speciale di cui alla presente legge quando nel periodo di un anno immediatamente precedente risultano corrisposte complessivamente 90 giornate del trattamento medesimo.

Art. 12.

Nei casi di crisi economiche settoriali o locali dell'edilizia, dichiarate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto fino al limite massimo di 180 giorni.

L'ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, formula proposte in ordine al provvedimento di cui al precedente comma.

Il trattamento speciale di cui al presente articolo può essere prolungato per successivi periodi trimestrali, mediante provvedimenti da adottarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 13.

Fermo restando quanto previsto nel primo comma dell'articolo 11, il diritto al trattamento speciale si prescrive nel termine di due anni dalla data del licenziamento.

Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto al trattamento speciale anche l'eventuale diritto all'indennità ordinaria si prescrive nel termine di cui al primo comma.

Art. 14.

Qualora il lavoratore, oltre a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 9 della presente legge, abbia i requisiti per il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione, quest'ultima è trattenuta durante i periodi per i quali spetta il trattamento speciale e il relativo importo è devoluto alla gestione speciale di cui all'articolo seguente.

Art. 15.

Per l'erogazione del trattamento speciale di cui alla presente legge è istituita, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, una gestione speciale dell'edilizia cui è preposto il comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria. Per l'esame delle questioni e dei ricorsi relativi all'applicazione della presente legge i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori in seno al comitato speciale sono sostituiti da tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'edilizia designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative nell'ambito nazionale.

Alla copertura degli oneri derivanti alla gestione si fa fronte:

a) mediante versamento, a carico delle imprese edili ed affini anche artigiane, di un contributo speciale nella misura dello 0,50 per cento delle retribuzioni dei dipendenti impiegati e operai, sottoposte al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria a cominciare dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al fine di mantenere l'equilibrio finanziario della gestione, la misura del predetto contributo è variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, da emanarsi, entro il mese di settembre, in rapporto alle risultanze finali della gestione dell'anno precedente.

La variazione del contributo ha effetto dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è stata attuata la variazione;

b) mediante devoluzione degli importi dell'indennità ordinaria ai sensi dell'articolo 14 della presente legge;

c) mediante trasferimento dei residui attivi delle contabilità separate istituite per il settore edile ed affini in seno alla gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 5, comma secondo, della legge 2 febbraio 1970, n. 12;

d) mediante prelievo in caso di necessità derivanti dalla corresponsione del trattamento di cui all'articolo 12 della presente legge, dal contributo a carico dello Stato previsto per la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale nel limite massimo del 10 per cento di detto contributo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà determinato l'ammontare del prelievo di cui al comma precedente.

Art. 16.

I periodi di disoccupazione per i quali è corrisposto il trattamento speciale di cui al precedente articolo 10 sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione speciale di cui al precedente articolo 15, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Art. 17.

Al trattamento speciale di disoccupazione si applicano, in quanto compatibili, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, comprese quelle relative alla competenza degli organi preposti all'assicurazione stessa e alla materia dei ricorsi.

Art. 18.

Chiunque rende dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri la prestazione prevista dall'articolo 9 della presente legge è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la multa da L. 20.000 a L. 200.000.

Se il reato è commesso dal datore di lavoro, questi è punito con la multa da L. 20.000 a L. 200.000 per ciascun lavoratore cui il reato stesso si riferisca.

I proventi delle pene pecuniarie relative all'applicazione della presente legge sono devoluti alla gestione speciale dell'edilizia di cui al precedente articolo 15.

Art. 19.

Le disposizioni dei commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono applicabili anche ai lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 9 della presente legge.

Art. 20.

E' abrogata la legge 2 febbraio 1970, n. 12.

Art. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 agosto 1975

LEONE

MORO — TOROS — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1975, n. **428**.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 10 marzo 1969, n. 96, concernente l'istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 11 della legge 10 marzo 1969, n. 96, concernente l'istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e le foreste, per la sanità e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della legge 10 marzo 1969, n. 96, la denominazione:

a) « Pomodori pelati » è riservata ai pomodori di tipo lungo privati della buccia con le eventuali aggiunte previste dal successivo art. 2;

b) « semi-concentrato di pomodoro » è riservata al succo di pomodoro sottoposto a processo di concentrazione ed il cui residuo secco, al netto di sale aggiunto, non sia inferiore al 12 %;

c) « concentrato di pomodoro », è riservata al succo di pomodoro sottoposto a processo di concentrazione ed il cui residuo secco, al netto di sale aggiunto, non sia inferiore al 18 %;

d) « doppio concentrato di pomodoro », è riservata al succo di pomodoro sottoposto a processo di concentrazione ed il cui residuo secco, al netto di sale aggiunto, non sia inferiore al 28 %;

e) « triplo concentrato di pomodoro », è riservata al succo di pomodoro sottoposto a processo di concentrazione ed il cui residuo secco, al netto di sale aggiunto, non sia inferiore al 36 %;

f) « sestuplo concentrato di pomodoro », è riservata al succo di pomodoro sottoposto a processo di concentrazione ed il cui residuo secco, al netto di sale aggiunto, non sia inferiore al 55 %.

Ai soli fini del presente decreto, deve intendersi per succo di pomodoro il liquido polposo, convenientemente separato da bucce e semi, ottenuto per triturazione e setacciamento dei frutti freschi di pomodoro. E' vietato diluire con acqua i concentrati di pomodoro per ottenere succo di pomodoro ricostituito.

L'uso di tali denominazioni è obbligatorio per i prodotti ai quali esse si riferiscono.

Art. 2.

I pomodori pelati debbono essere ottenuti da frutto fresco, sano, maturo e ben lavato e devono avere i seguenti requisiti minimi:

a) presentare colore rosso caratteristico del pomodoro sano e maturo;

b) avere odore e sapore caratteristici del pomodoro ed essere privi di odori e sapori estranei;

c) essere privi di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituiti da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa e non presentare in misura sensibile maculature d'altra natura (parti depigmentate, residui di lesioni meccaniche o cicatrici di accrescimento) interessanti la parte superficiale del frutto ed essere esente da marciumi interni lungo l'asse stilare;

d) peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 60 % del peso netto;

e) essere interi o comunque tali da non presentare lesioni che modifichino la forma o il volume del frutto per non meno del 70 % del peso del prodotto sgocciolato per recipienti di contenuto netto non superiore a g 400 e non meno del 65 % negli altri casi;

f) residuo secco, al netto di sale aggiunto, non inferiore al 4 %;

g) media del contenuto in bucce, determinata su almeno 5 recipienti, non superiore a 3 cm quadrati per ogni 100 grammi di contenuto. In ogni recipiente il contenuto in bucce non deve superare il quadruplo di tale limite.

Possono essere dichiarati di qualità superiore i pomodori pelati che, unitamente agli altri requisiti minimi, presentino almeno:

peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 70 per cento del peso netto;

residuo secco, al netto di sale aggiunto, non inferiore al 4,5 %;

media del contenuto in bucce, determinata su almeno 5 recipienti, non superiore a 1,5 cm quadrati per ogni 100 grammi di contenuto. In ciascun recipiente il contenuto in bucce non deve superare il quadruplo di tale limite.

Ai pomodori pelati e ai pomodori di qualità superiore è consentita l'aggiunta di succo di pomodoro parzialmente concentrato, avente residuo secco non inferiore all'8 %.

Ai pomodori pelati e ai pomodori pelati di qualità superiore è consentita l'aggiunta di semi-concentrato di pomodoro in misura tale che il residuo secco del prodotto, al netto di sale aggiunto, sia non inferiore al 6 %.

Per i pomodori pelati ai quali siano state effettuate le aggiunte di cui ai due commi precedenti, viene stabilito un limite di muffe (determinate con il metodo microscopico Howard) nelle misure del:

30 % di campi positivi per la qualità superiore;

40 % di campi positivi per la qualità normale.

Possono inoltre essere aggiunti:

cloruro di sodio in misura tale che la percentuale dei cloruri nel prodotto finito, espressa come cloruro di sodio, non superi il 20 % di residuo secco;

qualche foglia di basilico.

Art. 3.

I prodotti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dello art. 1 del presente decreto debbono avere i seguenti requisiti minimi:

a) colore rosso, odore e sapore caratteristici del prodotto ottenuto da pomodoro sano e maturo ed essere privi di odore e sapore estranei;

b) assenza di accentuata separazione di liquido, di formazione di grumi e di frammenti di pomodori;

c) rapporto zuccheri (percentuale di zuccheri nel residuo secco al netto di sale aggiunto) non inferiore a 42 (non inferiore a 40 qualora il rapporto acidità non sia superiore a 8,5);

d) rapporto acidità (percentuale di acidi nel residuo secco al netto di sale aggiunto, espressa come acido citrico monoidrato, non superiore a 9,5; non superiore a 10 qualora il rapporto zuccheri non sia inferiore a 44);

e) acidità volatile, espressa in acido acetico in misura non superiore a 0,40 % di residuo secco, al netto di sale aggiunto;

f) impurità minerali in misura non superiore a 0,10 % di residuo secco al netto di sale al netto di sale aggiunto;

g) muffe (determinate con il metodo microscopico proposto da Howard) nei limiti non superiori ai valori sottoindicati:

80 % di campi positivi per il primo triennio con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

70 % di campi positivi per il secondo triennio con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del primo triennio;

60 % di campi positivi a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del secondo triennio.

Gli stessi prodotti possono essere dichiarati di « qualità superiore » qualora, unitamente agli altri requisiti minimi prescritti, presentino almeno:

a) rapporto zuccheri, in misura non inferiore a 48 (non inferiore a 46 qualora il rapporto acidità non sia superiore a 8);

b) rapporto acidità, in misura non superiore a 8,5 (non superiore a 9 qualora il rapporto zuccheri non sia inferiore a 49);

c) acidità volatile, espressa in acido acetico, in misura non superiore a 0,20 % di residuo secco al netto di sale aggiunto;

d) impurità minerali, in misura non superiore a 0,05 % di residuo secco al netto di sale aggiunto;

e) muffe (valutate mediante esame microscopico, secondo il metodo Howard): valore medio dei campi positivi nelle scatole costituenti il campione, non superiore al 50 % dei campi osservati.

Alle conserve di pomodoro di cui al presente articolo è consentita l'aggiunta di:

cloruro di sodio in misura tale che la percentuale di cloruri nel prodotto finito, espressa come cloruro di sodio, non superi il 10 % del residuo secco, solo per il sestuplo concentrato in pani la misura massima di cloruro di sodio può essere del 7 %;

qualche foglia di basilico;

per confezioni in tubetti e per altri di contenuto inferiore ai g 250 è consentita l'aggiunta di estratto di basilico ottenuto dal vegetale fresco.

Art. 4.

Sui contenitori dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, destinati all'estero, di peso inferiore a 5 kg lordi, debbono essere apposte, con caratteri chiari, evidenti ed indelebili, le seguenti indicazioni:

a) il nome e la ragione sociale e la sede legale del produttore;

b) la sede dello stabilimento di produzione;

c) la denominazione della conserva;

d) il peso netto espresso con il sistema metrico-decimale;

e) le eventuali aggiunte ammesse dal presente decreto;

f) le precisazioni in lingua italiana ed estera, dalle quali risulti che trattasi di prodotto fabbricato in Italia.

Le indicazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) debbono essere impresse o litografate direttamente sui contenitori.

Nel caso di confezioni di peso non inferiore a 5 kg lordi, le indicazioni sui contenitori possono essere limitate a quelle delle lettere *a*), *b*) e *c*).

E' consentito previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'uso di una sigla per le indicazioni di cui alla lettera *a*) e di un numero per quella di cui alla lettera *b*), da imprimere o litografare direttamente sui contenitori.

Qualora l'esportazione non venga effettuata direttamente dal produttore, l'esportatore può aggiungere a caratteri indelebili sui contenitori una propria sigla, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le sigle ed i numeri previsti dal presente articolo sono comunicati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'atto dell'autorizzazione, ai Ministeri del commercio con l'estero, dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e della sanità nonchè allo Istituto nazionale per il commercio estero e all'Istituto nazionale conserve alimentari, indicando per ciascuna

sigla il nome o la ragione sociale, la sede legale del produttore, nonchè, per ogni numero, la sede dello stabilimento di produzione.

L'indicazione del peso netto può essere effettuata, qualora richiesto dall'importatore, con un sistema diverso da quello metrico decimale.

Le eventuali aggiunte debbono essere indicate con una dicitura « con aggiunta di: "succo di pomodoro" e/o "semi-concentrato di pomodoro" e/o "cloruro di sodio" e/o "basilico" e/o "estratto di basilico"».

L'indicazione, « qualità superiore » può essere usata soltanto per le conserve che posseggono i requisiti stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3.

Nel caso di confezioni di peso lordo non inferiore a kg 5 la denominazione del prodotto può essere sostituita da una delle seguenti sigle:

Denominazione	Sigla
pomodori pelati	× 1
semi-concentrato	× 2
concentrato	× 3
doppio concentrato	× 4
triplo concentrato	× 5
sestuplo concentrato	× 6

Sui documenti di trasporto deve figurare la denominazione del prodotto.

Art. 5.

Le fatture e i documenti valutari relativi all'esportazione dei prodotti di cui all'art. 1 debbono recare il nome o la ragione sociale e la sede del produttore esportatore e tutte le indicazioni atte a individuare la partita di conserva a cui si riferisce il documento stesso. Gli estremi del certificato di idoneità all'esportazione, di cui al comma secondo dell'art. 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96, devono essere riportati a cura dell'istituto di credito emittente sul benestare bancario nel caso in cui tale documento sia richiesto.

Qualora trattasi di partite per le quali non è richiesto il benestare bancario all'esportazione, gli estremi del certificato di idoneità devono essere riportati, a cura dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, sulla relativa fattura.

E' vietato apporre sui contenitori e gli imballaggi in genere, nonchè usare sui cataloghi, prospetti, documenti, avvisi pubblicitari, fatture, etichette e su qualsiasi mezzo di pubblicità, sotto qualsiasi forma od in qualsiasi lingua, indicazioni, segni, raffigurazioni e aggettivazioni, anche se accompagnati da termini rettificativi come « tipo », « gusto », « uso », suscettibili di indurre in errore il consumatore circa la natura, la composizione, il valore nutritivo, la qualità, le caratteristiche, il contenuto, l'impiego o l'origine dei prodotti di cui trattasi.

E' parimenti vietato il riferimento, in qualsiasi modo effettuato, a proprietà terapeutiche e dietetiche od intese a far risaltare, anche indirettamente, la presenza di vitamine.

Art. 6.

Agli effetti dell'art 4 della legge i prodotti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto non possono essere rilavorati e comunque utilizzati per l'alimentazione umana quando abbiano anche una sola delle seguenti caratteristiche:

a) rapporto zuccheri inferiore a 35;

b) rapporto acidità superiore a 12;

c) acidità volatile superiore a 0,80 % di residuo secco al netto di sale aggiunto;

d) impurità minerali superiore a 0,15 % di residuo secco al netto di sale aggiunto;

e) colore, od odore o sapore anormale.

Art. 7.

Sui contenitori dei prodotti di cui al presente decreto destinati al mercato interno, debbono essere apposte, con caratteri chiari, evidenti ed indelebili, le seguenti indicazioni in lingua italiana:

a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del produttore;

b) la sede dello stabilimento di produzione;

c) la denominazione della conserva;

d) il peso netto, espresso con il sistema metrico-decimale;

e) eventuali aggiunte ammesse dal presente decreto.

Le indicazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) devono essere impresse o litografate direttamente sui contenitori.

E' consentito, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'uso di una sigla per l'indicazione di cui alla lettera *a*) e di un numero per quella di cui alla lettera *b*), da imprimere e litografare direttamente sui contenitori.

Le sigle ed i numeri previsti dal presente articolo sono comunicati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'atto dell'autorizzazione, ai Ministeri del commercio con l'estero, dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e della sanità nonchè all'Istituto nazionale per il commercio estero e all'Istituto nazionale conserve alimentari, indicando per ciascuna sigla il nome o la ragione sociale, la sede legale del produttore e, ove del caso, dell'esportatore nonché per ogni numero, la sede dello stabilimento di produzione.

Le eventuali aggiunte, debbono essere indicate con la dicitura: « con aggiunta di: "succo di pomodoro" e/o "semi-concentrato di pomodoro" e/o "cloruro di sodio" e/o "basilico" e/o "estratto di basilico"».

L'indicazione « qualità superiore » può essere usata soltanto per le conserve che posseggono i requisiti stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1975

LEONE

MORO — DE MITA — DONAT-CATTIN — MARCORA — GULLOTTI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 86

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1975.

Riconoscimento di ente collaudatore di apparecchi a pressione della Repubblica di Francia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, sulla costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto l'art. 11, quarto comma, del suddetto regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'equipollenza delle certificazioni degli enti collaudatori esteri alla prova preventiva eseguita dagli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per quanto si riferisce ai materiali e ai generatori di vapore provenienti dall'estero;

Visto l'art. 34 dello stesso regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'applicazione ai recipienti di vapore delle disposizioni di cui al predetto art. 11;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 20 agosto 1933, relativo all'assoggettabilità dei recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti alle norme del citato regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, applicabili ai recipienti a vapore;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1972, contenente norme per la costruzione degli apparecchi a pressione;

Visto l'art. 23 dell'anzidetto decreto 21 novembre 1972, che abroga talune disposizoni contenute nell'art. 2 del citato decreto 20 agosto 1933;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1974, concernente norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e disposizioni per l'esonero di talune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 10 luglio 1974;

Visto l'art. 50 dell'anzidetto decreto 21 maggio 1974, contenente disposizioni in materia di generatori di vapore, recipienti di vapore e di gas compressi, liquefatti o disciolti, provenienti da Paesi della C.E.E. e da altri Paesi esteri;

Considerato l'accordo sottoscritto a Parigi il 18 dicembre 1974 rispettivamente dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione e dal « Groupement des Associations des proprietaires d'appareils à vapeur et electriques »;

Ritenuto che il suddetto organismo collaudatore è riconosciuto dalle competenti autorità della Repubblica di Francia;

Ravvisata l'opportunità di semplificare le procedure per l'importazione in territorio italiano, di generatori di vapore o loro parti, di recipienti di vapore e di recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti dalla Repubblica di Francia;

Decretano:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, quarto comma, del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, dell'art. 34 dello stesso regio decreto, dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 agosto 1933, così come modificato dall'art. 23 del decreto ministeriale 21 novembre 1972, nonchè dell'art. 50 del decreto ministeriale 21 maggio 1974, sono equipollenti alla prova preventiva da eseguirsi alla presenza di un agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, i certificati di prove, verifiche e controlli preliminari su materiali, generatori di vapore e loro parti, recipienti di vapore e recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti dalla Repubblica di Francia rilasciati dal competente « Groupement des Associations des proprietaires d'appareils à vapeur et electriques » - A.P.A.V.E.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1975

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7286)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1975.

Riconoscimento di ente collaudatore spagnolo di apparecchi a pressione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, sulla costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto l'art. 11, quarto comma, del suddetto regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'equipollenza delle certificazioni degli enti collaudatori esteri, alla prova preventiva eseguita dagli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per quanto si riferisce ai materiali e ai generatori di vapore provenienti dall'estero;

Visto l'art. 34 dello stesso regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'applicazione ai recipienti di vapore delle disposizioni di cui al predetto art. 11;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 20 agosto 1933, relativo all'assoggettabilità dei recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti alle norme del citato regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, applicabili ai recipienti a vapore;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1972, contenente norme per la costruzione degli apparecchi a pressione;

Visto l'art. 23 dell'anzidetto decreto 21 novembre 1972, che abroga talune disposizioni contenute nell'art. 2 del citato decreto 20 agosto 1933;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1974, concernente norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e disposizioni per l'esonero di talune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 10 luglio 1974;

Visto l'art. 50 dell'anzidetto decreto 21 maggio 1974, contenente disposizioni in materia di generatori di vapore, recipienti di vapore e di gas compressi, liquefatti o disciolti, provenienti da Paesi della C.E.E. e da altri Paesi esteri;

Considerato l'accordo sottoscritto a Madrid il 27 novembre 1974 rispettivamente dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione e dall'ente « Asistencia tecnica industrial S.A.E. » di Madrid;

Ritenuto che il suddetto organismo collaudatore è riconosciuto dalle competenti autorità spagnole;

Ravvisata l'opportunità di semplificare le procedure per l'importazione in territorio italiano, di generatori di vapore o loro parti, di recipienti di vapore e di recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti dalla Spagna;

Decretano:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, quarto comma, del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, dell'art. 34 dello stesso regio decreto, dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 agosto 1933, così come modificato dall'articolo 23 del decreto ministeriale 21 novembre 1972, nonchè dell'art. 50 del decreto ministeriale 21 maggio 1974, sono equipollenti alla prova preventiva da eseguirsi alla presenza di un agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, i certificati di prove, verifiche e controlli preliminari su materiali, generatori di vapore e loro parti, recipienti di vapore e recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti dalla Spagna, rilasciati dalla competente « Asistencia tecnica industrial S.A.E. (A.T.I.S.A.E.) ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7287)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1975.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, che stabilisce, fra l'altro, la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano e determina in sette il numero dei membri da nominarsi dal Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'Istituto predetto;

Visto il proprio decreto in data 26 giugno 1973, con il quale il prof. Gastone Miconi fu nominato, fra gli altri, consigliere di amministrazione dell'Istituto in parola;

Visto che il predetto prof. Miconi è stato nominato presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa e che occorre pertanto provvedere, per effetto dell'art. 1 sub-art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, alla sua sostituzione nell'incarico sopracitato per il restante periodo del triennio in corso;

Decreta:

Il prof. Ferdinando Ventriglia è nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.), con sede in Roma.

Il predetto scadrà dalla carica unitamente agli altri consiglieri di amministrazione nominati con il decreto in data 26 giugno 1973, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1975

Il Ministro: COLOMBO

(7340)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1975.

Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1975.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 3 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 184 del 12 luglio 1975, recante disposizioni per il pagamento dell'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1975;

Visto, in particolare, l'art. 3 di detto decreto, in base al quale la domanda per ottenere l'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione nazionale 1975 deve essere presentata dai produttori interessati entro il termine del 31 agosto 1975;

Atteso che sussistono validi motivi per prorogare detto termine al 30 settembre 1975;

Decreta:

Art. 1.

Il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande per ottenere l'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione nazionale 1975 è prorogato al 30 settembre 1975.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1975

Il Ministro: MARCORA

(7422)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Revò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Revò (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3267/M)

Autorizzazione al comune di Caldes ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Caldes (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3266/M)

Autorizzazione al comune di Camigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Camigliano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.481.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3268/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria a Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Santa Maria a Vico (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.471.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3269/M)

Autorizzazione al comune di Castelliri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Castelliri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.605.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3270/M)

Autorizzazione al comune di Pofi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Pofi (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.143.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3271/M)

Autorizzazione al comune di Casagiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Casagiove (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.906.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3272/M)

Autorizzazione al comune di Ciorlano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Ciorlano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.989.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3273/M)

Autorizzazione al comune di Orta di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Orta di Atella (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.537.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3274/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Vado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Sant'Angelo in Vado (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 145.149.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3275/M)

Autorizzazione al comune di Cicerale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Cicerale (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.545.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3276/M)

Autorizzazione al comune di Oliveto Citra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Oliveto Citra (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.732.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3277/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Egidio del Monte Albino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3278/M)

Autorizzazione al comune di San Marcellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di San Marcellino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3281/M)

Autorizzazione al comune di Succivo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Succivo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.778.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3282/M)

Autorizzazione al comune di Serrapetrona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Serrapetrona (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.193.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3283/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Pontano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Sant'Angelo in Pontano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.173.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3284/M)

Autorizzazione al comune di Fiordimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Fiordimonte (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.061.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3285/M)

Autorizzazione al comune di Arlena di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Arlena di Castro (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.429.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3286/M)

Autorizzazione al comune di Pievebovigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Pievebovigliana (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.693.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3287/M)

Autorizzazione al comune di Frattaminore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Frattaminore (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.338.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3288/M)

Autorizzazione al comune di Gualdo Cattaneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Gualdo Cattaneo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 181.742.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3289/M)

Autorizzazione al comune di Gualdo Cattaneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Barchi (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.309.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3290/M)

Autorizzazione al comune di Cartoceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Cartoceto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.775.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3291/M)

Autorizzazione al comune di Montecalvo in Foglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Montecalvo in Foglia (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.172.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3292/M)

Autorizzazione al comune di Montecopiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Montecopiolo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.509.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3293/M)

Autorizzazione al comune di Saltara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Saltara (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.312.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3294/M)

Autorizzazione al comune di Canino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Canino (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.343.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3295/M)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Elia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Castel Sant'Elia (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.199.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3296/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Castiglione in Teverina (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.112.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3297/M)

Autorizzazione al comune di Montalto di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Montalto di Castro (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.109.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3298/M)

Autorizzazione al comune di Vasanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Vasanello (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.872.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3299/M)

Autorizzazione al comune di Pitigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Pitigliano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.168.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3241/M)

Autorizzazione al comune di Seggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Seggiano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.127.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3242/M)

Autorizzazione al comune di Sorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Sorano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.624.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3243/M)

Autorizzazione al comune di Casanova Elvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Casanova Elvo (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3244/M)

Autorizzazione al comune di Collobiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Collobiano (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.683.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3245/M)

Autorizzazione al comune di Pila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Pila (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.375.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3246/M)

Autorizzazione al comune di Formigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Formigliana (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.075.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3247/M)

Autorizzazione al comune di Quinto Vercellese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Quinto Vercellese (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.619.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3248/M)

Autorizzazione al comune di San Cesario sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di San Cesario sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.846.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3249/M)

Autorizzazione al comune di San Felice sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di San Felice sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 159.669.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3250/M)

Autorizzazione al comune di Riolunato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Riolunato (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.214.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3251/M)

Autorizzazione al comune di San Prospero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1795

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di San Prospero (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.710.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3252/M)

Autorizzazione al comune di Savignano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Savignano sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.115.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3253/M)

Autorizzazione al comune di Zocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Zocca (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.843.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3254/M)

Autorizzazione al comune di Buccinasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di Buccinasco (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 1.

(3255/M)

Autorizzazione al comune di Cavacurta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di Cavacurta (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3256/M)

Autorizzazione al comune di Mediglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Mediglia (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3257/M)

Autorizzazione al comune di Trezzo sull'Adda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Trezzo sull'Adda (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.539.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3258/M)

Autorizzazione al comune di Albisola Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Albisola Marina (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.375.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3259/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Ilarione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di San Giovanni Ilarione (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.738.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3260/M)

Autorizzazione al comune di Salizzole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Salizzole (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.599.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3261/M)

Autorizzazione al comune di Bolsena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Bolsena (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.579.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3279/M)

Autorizzazione al comune di Rocchetta e Croce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Rocchetta e Croce (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.052.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3280/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro di Morubio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di San Pietro di Morubio (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.743.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3262/M)

Autorizzazione al comune di Soave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Soave (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.743.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3263/M)

Autorizzazione al comune di Terrazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Terrazzo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.997.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3264/M)

Autorizzazione al comune di Veronella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Veronella (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3265/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 161

Corso dei cambi del 28 agosto 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	667,70	667,70	667,30	667,70	667,90	667,80	667,80	667,70	667,70	667,70
Dollaro canadese	645,35	645,35	645,20	645,35	645,65	646,20	645,30	645,35	645,35	645,35
Franco svizzero	249,15	249,15	249,30	249,15	249,26	249,50	249,12	249,15	249,15	249,15
Corona danese	111,79	111,79	111,80	111,79	111,81	111,75	111,84	111,79	111,79	111,79
Corona norvegese	121,43	121,43	121,60	121,43	121,50	121,75	121,50	121,43	121,43	121,43
Corona svedese	153,40	153,40	153,50	153,40	153,45	153,47	153,45	153,40	153,40	153,40
Fiorino olandese	252,98	252,98	252,95	252,98	253,04	253,10	253,03	252,98	252,98	252,98
Franco belga	17,43	17,43	17,4550	17,43	17,436	17,45	17,4325	17,43	17,43	17,43
Franco francese	152,295	152,295	152,50	152,295	152,38	152,45	152,38	152,295	152,295	152,29
Lira sterlina	1407,55	1407,55	1409 —	1407,55	1408,40	1407,40	1408,10	1407,55	1407,55	1407,55
Marco germanico	258,84	258,84	259,05	258,84	258,57	258,90	258,80	258,84	258,84	258,84
Scellino austriaco	36,676	36,676	36,67	36,676	36,66	36,70	36,69	36,676	36,676	36,67
Escudo portoghese	25,20	25,20	25,23	25,20	25,12	25,20	25,18	25,20	25,20	25,20
Peseta spagnola	11,442	11,442	11,4475	11,442	11,442	11,45	11,4425	11,442	11,442	11,44
Yen giapponese	2,243	2,243	2,24	2,243	2,242	2,24	2,242	2,243	2,243	2,24

Media dei titoli del 28 agosto 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,275
Redimibile 3,50 % 1934	100,075
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,375
» 5 % (Ricostruzione)	97 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,925
» 5 % (Città di Trieste)	91,70
» 5 % (Beni esteri)	90,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,75
» 5,50 % » » 1968-83	81,025
» 5,50 % » » 1969-84	80,625
» 6 % » » 1970-85	82,75
» 6 % » » 1971-86	81,60
» 6 % » » 1972-87	81,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,75
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,175
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,70
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,075
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,75
» poliennali 7 % 1978	95,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 agosto 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	667,75
Dollaro canadese	645,325
Franco svizzero	249,135
Corona danese	111,815
Corona norvegese	121,465
Corona svedese	153,425
Fiorino olandese	253,005
Franco belga	17,431
Franco francese	152,337
Lira sterlina	1407,825
Marco germanico	258,82
Scellino austriaco	36,683
Escudo portoghese	25,19
Peseta spagnola	11,442
Yen giapponese	2,242

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 9

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 mod. 241 D.P. — Data: 20 settembre 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Catanzaro. — Intestazione: Cinnante Concetta, nata a Catanzaro il 4 ottobre 1907. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 95.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 luglio 1975

(6680)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Joppolo

Con decreto del Presidente della giunta regionale 2 luglio 1975, n. 729, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 30 aprile 1975, n. 531, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Joppolo (Catanzaro), adottato dal comune stesso con atto consiliare 25 agosto 1972, n. 4.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7360)

REGIONE LAZIO

Variante al piano regolatore generale del comune di Roma

Con delibera della giunta regionale 23 dicembre 1974, n. 6030 (vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 28 giugno 1975, con verbale n. 189/103), è stata approvata, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, la variante al piano regolatore generale del comune di Roma relativa alla sede provvisoria della regione Lazio.

Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, a norma dello art. 10, terz'ultimo comma, della citata legge n. 1150/1942.

(7361)

REGIONE VENETO

Proroga della concessione dell'acqua termominerale « Canalezze »

Con deliberazione della giunta regionale 27 maggio 1975, n. 1905, riscontrata legittima dalla commissione di controllo con nota 7946-5986 del 24 giugno 1975, ai signori Bortolotto Enrico, Guariento Alessandro, Aldo, Adriano ed Amedeo, rappresentati da Guariento Aldo, domiciliato elettivamente in Padova presso avv. Livio Ricitiello, via S. Lucia, 14, è stata prorogata la concessione di acqua termominerale denominata « Canalezze », ricadente nel territorio del comune di Montegrotto Terme (Padova), a decorrere dal 10 maggio 1975, data della sua scadenza, fino all'approvazione, prevista al quinto comma dello art. 3 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31, del piano di utilizzazione delle risorse termali euganee.

(7362)

REGIONE PIEMONTE

Variante al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di San Martino Canavese

Con decreto del presidente della giunta regionale 26 maggio 1975, n. 1990, è stata approvata la variante al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di San Martino Canavese (Torino).

(7126)

Variante al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Guardabosone

Con decreto del presidente della giunta regionale 9 maggio 1975, n. 1717, è stata approvata la variante al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Guardabosone (Vercelli).

(7127)

Variante al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Trino

Con decreto del presidente della giunta regionale 9 giugno 1975, n. 2166, è stata approvata la variante al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Trino (Vercelli).

(7129)

Variante al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Front

Con decreto del presidente della giunta regionale 13 giugno 1975, n. 2236, è stata approvata la variante al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Front (Torino).

(7130)

Variante al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Front

Con decreto del presidente della giunta regionale 19 giugno 1975, n. 2379, è stata approvata la variante n. 2 al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Santhià (Vercelli).

(7131)

Variante al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Castelnuovo Don Bosco

Con decreto del presidente della giunta regionale 19 giugno 1975, n. 2381, è stata approvata la variante al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Castelnuovo Don Bosco (Asti).

(7133)

Varianti al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Candiolo

Con decreto del presidente della giunta regionale 26 maggio 1975, n. 1993, sono state approvate le varianti al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Candiolo (Torino).

(7128)

Varianti al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Castelletto Sopra Ticino

Con decreto del presidente della giunta regionale 19 giugno 1975, n. 2380, sono state approvate le varianti al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Castelletto Sopra Ticino (Novara).

(7132)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per titoli, a centocinque posti di commesso in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria del personale degli uffici (tabella X).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 1974, che stabilisce, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il numero dei posti da mettere a concorso nei singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili e degli operai dello Stato per l'anno 1974;

Accertato che nel ruolo organico della carriera ausiliaria del personale degli uffici (tabella X) sono state accantonate le aliquote dei posti spettanti a particolari categorie di cittadini ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso, per titoli, a centocinque posti di commesso in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria del personale degli uffici (tabella X) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della licenza elementare superiore (quinta classe).

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande e dei titoli di merito

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione I - Sezione I - Viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di trenta giorni, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice, i candidati dovranno allegare alla domanda ed elencare in essa gli eventuali documenti, su competente carta bollata, relativi a titoli attinenti ai servizi prestati presso amministrazioni statali, alla carriera scolastica, ai corsi di perfezionamento, al conseguimento di borse di studio, all'idoneità conseguita nei concorsi per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali e a tutti gli altri titoli che essi riterranno utili con riguardo alla natura dei posti messi a concorso.

In ogni caso, i titoli di merito che non venissero allegati alla domanda dovranno essere prodotti entro e non oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti alla Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Gli organi centrali e periferici autorizzati alla accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale delle domande accettate, corredate degli eventuali titoli di merito.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

m) i titoli di merito che allegano alla domanda stessa e quelli che eventualmente si riservassero di presentare entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande e dei titoli di merito spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.
Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 10.

Art. 7.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente e da altri quattro membri, tutti scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive o di concetto.

Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito

La valutazione dei titoli di merito presentati dai candidati nel termine previsto dal precedente art. 5, sarà effettuata in base a coefficienti numerici, che saranno preventivamente determinati dalla commissione esaminatrice.

Art. 10.
Titoli preferenziali

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito saranno invitati ad inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione I - Sezione I - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di ricevimento del predetto invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento del predetto invito.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri o dagli altri paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido o la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichia-

razione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dal l'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatti di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati, redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati alla accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione I - Sezione I, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 11.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio ottenuto dai medesimi.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale

del personale - Divisione I - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di compimento dell'istruzione elementare superiore (quinta classe) in originale, ovvero copia in bollo autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione di esso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite massimo di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio con la qualifica di commesso e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Peraltro, i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con la osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.
Documentazioni ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 lu-

glio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 12.

Art. 14.

Periodo di prova e nomina di ruolo

I vincitori del concorso che entro il termine perentorio di cui all'art. 12 abbiano documentato di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di commesso.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 13 maggio 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1975
Registro n. 31 Poste, foglio n. 200

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione I - Sezione I - Viale America - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo e data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p., comune di residenza, provincia)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a centocinque posti di commesso in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria del personale degli uffici (tabella X) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, perchè . . . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . . . con la qualifica di . . . . presso la quale è stato assunto il . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di essere in possesso dei seguenti titoli di merito: . . . . (7).

Dei suddetti titoli di merito allega intanto i seguenti alla presente domanda:

1) . . . .
2) . . . .

Si riserva di presentare gli altri titoli di merito entro il termine perentorio di cui al primo comma dell'art. 5 del bando di concorso

Data . . . .

Firma . . . . (8)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) Elencare i titoli di merito che si allegano alla domanda e quelli che si fa riserva di presentare entro il termine perentorio di cui al primo comma dell'art. 5 del bando di concorso. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(8) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nello ordine indicato nello schema di domanda.

(6423)

REGIONE PIEMONTE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto in data 5 marzo 1973, n. 125, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto in data 6 febbraio 1975, n. 443, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visti i verbali dei lavori della predetta commissione, nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata relativa alle concorrenti dichiarate idonee;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni a statuto ordinario;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. Ponti Terzina punti 56,76 su 120
2. Rosso Pierangela » 51,82 »
3. Bartoli Elsa » 49,84 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Novara, della prefettura di Novara e dei comuni interessati.

Novara, addì 22 luglio 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale f.f.: ROMAGNOLI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 2974 in data 22 luglio 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti idonee al concorso per il conseguimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1972;

Ravvisata la necessità di provvedere alla dichiarazione delle vincitrici a norma delle vigenti disposizioni di legge;

Tenuta presente la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee e le preferenze indicate dalle stesse nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni a statuto ordinario;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso in premessa ed assegnate alla sede a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Ponti Terzina: condotta consorziale di Gozzano-Bolzano Novarese (seconda condotta);
2) Rosso Pierangela: condotta consorziale Lesa-Belgirate;
3) Bartoli Elsa: condotta di Galliate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Novara, della prefettura di Novara e dei comuni interessati.

Novara, addì 22 luglio 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale f.f.: ROMAGNOLI

(7326)

REGIONE UMBRIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 21 ottobre 1974, n. 1031, con il quale, su conforme deliberazione della giunta regionale 6 agosto 1974, n. 2347, è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Foligno;

Considerato che l'ufficiale sanitario di Gubbio, dott. Luigi Salciarini ha rassegnato le dimissioni da membro della commissione in parola;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del medesimo;

Considerato altresì che la giunta comunale di Foligno, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, nell'ambito della nuova terna di ufficiali sanitari proposta dall'ordine dei medici, ha scelto il dott. Giorgio Donati, ufficiale sanitario di Spoleto;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 22 luglio 1975, n. 2682, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

Il dott. Giorgio Donati, ufficiale sanitario di Spoleto, è nominato membro della commissione giudicatrice del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Foligno, in sostituzione del dott. Luigi Salciarini.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

Perugia, addì 18 agosto 1975

Il presidente: CONTI

(7344)

ENTE OSPEDALIERO « D. DI MARIA » DI AVOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai posti di:

un posto di primario a tempo pieno della divisione di pediatria;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale, riservato;

un posto di aiuto a tempo pieno della sezione di cardiologia.

Scadenza: ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Documenti di rito.

Prove di esame in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Informazioni presso la segreteria dell'ente nelle ore antimeridiane in Avola (Siracusa).

(7304)

ENTE OSPEDALIERO « SAN CARLO » DI GENOVA-VOLTRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Con deliberazione n. 96 del 19 luglio 1975 sono riaperti i termini per la presentazione delle domande, titoli e documenti per i concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico e ad un posto di assistente urologo.

Fermo restando quanto previsto dai bandi pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rispettivamente n. 338 del 28 dicembre 1974 per l'assistente medico e n. 39 dell'11 febbraio 1975 per l'assistente urologo, fatte salve le modifiche conseguenti all'entrata in vigore della legge 18 aprile 1975, n. 148, i termini per la presentazione delle domande sono riaperti e le stesse, corredate dai documenti prescritti, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Qualora la scadenza del bando venga a cadere di sabato o in giorno festivo la stessa viene prorogata alle ore 12 del primo giorno feriale successivo.

Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente, via E. Morselli, 44, Genova-Voltri.

(7263)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Con deliberazione n. 59 del 19 luglio 1975 sono riaperti i termini per la presentazione delle domande, titoli e documenti per il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Fermo restando quanto previsto dal bando pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 del 30 marzo 1974, fatte salve le modifiche conseguenti all'entrata in vigore della legge 18 aprile 1975, n. 148, i termini per la presentazione delle domande sono riaperti e le stesse, corredate dai documenti prescritti dovranno pervenire alla segreteria dell'ente entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora la scadenza del bando venga a cadere di sabato o in giorno festivo la stessa viene prorogata alle ore 12 del primo giorno feriale successivo.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente, via E. Morselli, 44, Genova-Voltri.

(7262)

OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI CONEGLIANO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione 30 giugno 1975, n. 260, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura ad un posto di primario di chirurgia generale.

Trattamento economico come da tabelle del vigente regolamento organico del personale e successive modifiche ed integrazioni, deliberative e di legge.

Requisiti:

1) età non superiore ad anni 52, salvo eccezioni di legge;

2) idoneità a « primario di chirurgia generale » richiesta dalle vigenti disposizioni di legge.

Termine di presentazione delle domande entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il concorso viene espletato nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nel regolamento dell'ente e nella legge 18 aprile 1975, n. 148.

Copia del bando ed eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla segreteria dell'ospedale in Conegliano (Treviso).

(7303)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorso ad un posto di assistente della sezione aggregata infettivi adulti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente della sezione aggregata infettivi adulti.

Per essere ammessi al concorso occorre essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso, oltre che degli altri requisiti generali previsti per tutti i posti di impieghi presso enti ospedalieri, dei seguenti requisiti specifici:

idoneità ad assistente nella disciplina a concorso, ovvero, in mancanza della idoneità, essere in possesso, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 148 del 18 aprile 1975, della libera docenza o specializzazione nella disciplina a concorso, ovvero essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 50 della citata legge n. 148;

età non superiore ad anni 37, fatta eccezione per i sanitari di ruolo universitari ed ospedalieri.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono far pervenire alla direzione amministrativa dell'ospedale, domanda in competente bollo, entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (parte prima).

Gli esami saranno costituiti dalle prove previste dall'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ospedale, viale alla Vittoria n. 85, Asti.

(7306)

OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE « GEMMA DE BOSIS » DI CASSINO

Concorso ad un posto di assistente di nefrologia

E' bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente di nefrologia a tempo pieno.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla direzione amministrativa dell'ospedale generale provinciale di Cassino (Frosinone) entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ogni informazione gli aspiranti possono rivolgersi alla direzione amministrativa predetta.

(7305)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA » DI TERNI

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di farmacista collaboratore.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente, casella postale aperta, 05100 Terni.

(7307)

OSPEDALI E ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorso ad un posto di primario di otorinolaringoiatria

In esecuzione delle deliberazioni 31 maggio 1974, n. 457 e 4 luglio 1975, n. 606, è bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di otorinolaringoiatria dell'ospedale civile (ospedale generale provinciale).

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scadrà alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte prima).

Per eventuali, ulteriori chiarimenti rivolgersi alla direzione generale dell'ente, via A. Saliceti, 8, Teramo.

(7308)

OSPEDALE GENERALE ZONALE « SS. TRINITÀ » DI VARALLO

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia-ginecologia.

Si rende noto che, in esecuzione di deliberazione n. 162/P in data 7 agosto 1975, i termini di scadenza del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di assistente della divisione di ostetricia-ginecologia, bandito con deliberazione n. 156/P del 2 luglio 1974 e già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 26 luglio 1974, parte seconda, sono riaperti fino alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, parte prima.

I requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso sono stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente, via G. B. Gippa, 3, Varallo (Vercelli), tel. (0163) 51671.

(7213)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 21 luglio 1975, n. 23.

Modifica dell'art. 4 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 13. Agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 22 *luglio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 13, viene integrato nel modo seguente: « oppure, su richiesta dell'impresa, al beneficiario ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 21 luglio 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 21 luglio 1975, n. 24.

Rifinanziamento della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 23, concernente provvidenze a favore del commercio all'ingrosso.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 22 *luglio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione del contributo previsto dalla legge provinciale 6 settembre 1974, n. 23, è autorizzato il limite di impegno di L. 130.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975 da erogarsi secondo le norme della stessa legge provinciale 6 settembre 1974, n. 23.

Le relative annualità saranno iscritte negli stadi di previsione della Spesa della provincia in misura di L. 130.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1986.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Norma transitoria

Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, in base alle leggi provinciali 13 agosto 1973, n. 24, e 6 settembre 1974, n. 23, possono essere ammesse al godimento delle provvidenze disposte con la presente legge.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

Alla copertura dell'onere di L. 130.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della Spesa — Tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 4.

Nello stato di previsione della Spesa — Tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 130.000.000

In aumento:

Cap. 5252 - Categ. X. — Provvidenze a favore del commercio all'ingrosso (legge provinciale 6 settembre 1974, n. 23) . . . . . . L. 130.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 21 luglio 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(7279)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752320)